

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL' ALBO ELETTRONICO DI DITTE,
FORNITORI E PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DI BENI E SERVIZI DELLA SOCIETA'
GISEC S.p.A.**

Art. 1 – Oggetto

Il presente atto regola l'istituzione, fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione all'albo elettronico di fornitori e professionisti di fiducia di beni e servizi della Società GISEC SpA (di seguito solo "Società"), stabilendone, nel contempo, le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento.

L'albo sarà utilizzato dalla Società come strumento di individuazione dei soggetti qualificati ad effettuare lavori ed a fornire beni e servizi nell'ambito di spese eseguibili in economia, attraverso procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ossia in base alle procedure disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'identificazione e la scelta delle tipologie merceologiche alle quali i soggetti fornitori di beni e servizi intendono essere iscritti devono trovare debito riscontro nella documentazione richiesta in fase di registrazione all'indirizzo: <http://giseccspa.albofornitori.net/>

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione all'albo

I requisiti per la candidatura dei soggetti operanti nell'ambito dei diversi settori merceologici (lavori, beni e servizi, consulenze) sono i seguenti:

- a) appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nell'oggetto sociale;
- b) capacità tecnica, economica e finanziaria in grado di assolvere le attività pertinenti alla categoria merceologica alla quale si richiede l'iscrizione;
- c) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella versione vigente o che dovesse essere modificata;
- d) la sussistenza degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alle gare indette dalla Società, ed in particolare per le società dovranno essere in regola con il D.U.R.C ed il certificato antimafia in corso di validità.

I candidati dovranno presentare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla piattaforma telematica <http://giseccspa.albofornitori.net/>, la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione dell'iscrizione C.C.I.A.A.;
- b) Autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'iscrizione all'albo è disposta dal responsabile competente, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

I soggetti sono inseriti nelle categorie merceologiche, previste all'indirizzo: <http://giseccspa.albofornitori.net/>

A seguito dell'invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nel modulo di candidatura non hanno subito variazioni dalla data della sua presentazione.

Si precisa che gli specifici requisiti di ordine giuridico, economico – finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alle singole gare saranno comunque indicati da ciascuna procedura relativa.

Art. 3 – Durata e rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione ha validità **annuale** a decorrere dalla data di validazione della richiesta di iscrizione. Allo scadere dell'annualità, la Società procederà ad inviare alla ditta e/o professionista una richiesta di aggiornamento di iscrizione all'albo.

Art. 4 – Modalità di candidatura all'albo

Gli operatori che intendano candidarsi per la fornitura di beni e o servizi , o negli elenchi professionali o come ditte esecutrici di lavori pubblici, e che rientrano nelle categorie merceologiche di interesse per l'Ente, devono collegarsi all'indirizzo: <http://giscspa.albofornitori.net/> ed effettuare la registrazione alla piattaforma attraverso il link "Registrati", la procedura guidata abiliterà la vostra password per accedere all'area riservata dove sarà possibile presentare la propria candidatura per l'iscrizione all'Albo. In esso dovranno essere riportati tutti gli elementi e le informazioni utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste dall'apposito Allegato, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

La candidatura non comporta l'automatica iscrizione del soggetto all'albo, che è subordinata alla validazione da parte della Società.

La Società comunicherà al soggetto interessato , l'avvenuta iscrizione, ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo.

Art. 5 – Revisione periodica ed aggiornamento

La Società provvede alla revisione dell'albo e al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni in maniera automatica.

L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuovi soggetti;
- variazioni e/o integrazioni relative ai soggetti già iscritti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- verifiche a campione sui requisiti dei soggetti iscritti;
- sospensione di soggetti già iscritti;
- cancellazione di soggetti già iscritti.

Art. 6 – Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio:

- a) per la sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, della qual cosa la Società sia comunque venuta a conoscenza;
- b) quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività;
- c) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

E' altresì facoltà dell'Ufficio Acquisti disporre la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

- d) accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara: comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- e) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla Società in fase di verifica delle

- dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione;
- f) in caso di mancata comunicazione del cambio di indirizzo, fatta salva la conoscenza formale da parte del servizio acquisti del nuovo indirizzo, entro 30 giorni consecutivi dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;
 - g) in caso di non osservanza delle disposizioni dell'art. 12 del presente atto ("Obblighi di informazione");
 - h) qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente;
 - i) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - j) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, relativi a rapporti intercorsi tra il fornitore e la Società, che abbiano determinato per più di tre volte l'applicazione di penali, o la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - k) grave negligenza, malafede o errori gravi nell'esecuzione di rapporti contrattuali con la stazione appaltante, da questa accertati e notificati;
 - l) qualora per almeno tre volte il soggetto invitato abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia o non sia stato confermato per iscritto l'interesse a partecipare alle future trattative indette dall'amministrazione;
 - m) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del servizio o fornitura prestatati a cura del servizio interessato;
 - n) mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del periodo di validità dell'iscrizione. In questo caso, la presenza del fornitore nell'albo è cancellata fino ad eventuale nuovo accoglimento dell'istanza di iscrizione da parte dello stesso.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Ai soggetti cancellati verrà inviata apposita comunicazione, riportante i motivi della cancellazione.

Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 6 mesi dalla cancellazione.

La Società si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

Art. 7 – Procedura per la sospensione della ditta dall'albo

La Società potrà disporre la sospensione del soggetto dall'albo allorché lo stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente atto, nonché nell'esecuzione della fornitura e/o servizio affidatole.

Qualora l'inadempimento divenga definitivo ovvero la Società, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, il soggetto inadempiente potrà essere cancellato dall'albo, secondo la procedura descritta al precedente articolo.

La sospensione potrà altresì essere disposta qualora il soggetto abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'ente e fino al termine del procedimento stesso.

La sospensione potrà essere revocata qualora la Società accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

La Società da comunicazione al legale rappresentante, anche a mezzo fax/email, dei fatti addebitati assegnando il termine perentorio per le eventuali obiezioni che lo stesso vorrà inoltrare alla Società medesima.

Trascorso tale termine, il coordinatore esecutivo si pronuncia in merito, disponendo, in

presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'albo con motivata determinazione.

Art. 8 - Controlli a campione sui soggetti iscritti

Ai fini della tenuta dell'albo fornitori, la Società potrà disporre la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'iscrizione.

Il campione sarà determinato nella misura del 10% sull'insieme degli operatori economici iscritti all'albo.

Inoltre, la Società può effettuare idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

Art. 9 – Modalità di utilizzo

Prima dell'indizione di ogni procedura ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile procederà:

- a) all'individuazione della categoria merceologica attinente al bene o servizio da acquisire;
- b) ad invitare un numero minimo di almeno 5 soggetti presenti all'interno della categoria merceologica individuata, aventi il possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, se ne esistono in tale numero.

La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione, per cui non è consentito, all'interno di ogni categoria merceologica, l'invito per un secondo lavoro ad un'impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nel corso dell'anno.

In ogni caso, la verificata impossibilità/non volontà di un soggetto a rispondere alla richiesta di offerta inerente la fornitura/il servizio, determina lo scorrimento del turno di rotazione nella categoria o della sottocategoria merceologica interessata.

Il criterio di rotazione sarà effettuato in *random (dispositivo casuale)* direttamente dal software di gestione delle procedure di gara.

Art. 10 – Eccezioni

Il RUP/responsabile può invitare, soggetti non iscritti all'albo, qualora, per determinate categorie di beni e/o servizi, nell'albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in numero insufficiente, oppure siano presenti soggetti che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio della Società – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto di richiesta di offerta.

Il RUP/responsabile, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire può, in deroga al principio di rotazione, invitare tra i soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico – finanziari.

I soggetti non iscritti, ma invitati alla procedura di acquisizione di beni e/o servizi, che avranno presentato un'offerta valida, saranno successivamente invitati a seguire le modalità di iscrizione all'albo di cui all'art. 4..

Qualora non sia possibile predeterminare con esattezza la quantità delle forniture di beni e/o servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo (convenzioni), comunque non superiore all'anno, la Società potrà richiedere offerte valide per tutta la durata del periodo considerato. La Società procederà, poi, all'acquisto di tali beni e/o servizi mediante singole ordinazioni dirette al soggetto che ha presentato il preventivo più vantaggioso, man mano che il bisogno si manifesterà, fermo restando i limiti previsti nel presente atto e dai regolamenti emanati e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'albo

La Società approva con proprio atto il disciplinare per la tenuta dell'albo ed il relativo avviso di pubblicizzazione.

L'esame delle domande di candidatura all'albo dei fornitori e professionisti e la loro validazione, saranno effettuati dai funzionari dell'ente (coordinatori esecutivi).

L'accertamento d'idoneità (validazione) per l'iscrizione dei soggetti all'albo dei fornitori nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato mediante la valutazione della documentazione e dichiarazioni presentate e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La società forma l'elenco dei soggetti ritenuti idonei e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale degli altri.

Dell'accertamento di idoneità è data comunicazione all'interessato dalla conclusione del procedimento relativo.

Per l'iscrizione dei soggetti idonei nell'albo così composto si predisporrà un elenco numerato delle ditte in ordine alfabetico ed in funzione delle categorie dei servizi o forniture. Tale criterio sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del presente atto ("Revisione periodica ed aggiornamento").

Art. 12 -Obblighi di informazione

I soggetti iscritti all'albo hanno l'obbligo di aggiornare l'iscrizione ad ogni variazione dei dati (variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione) e delle informazioni previste dal presente atto.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando la piattaforma e collegandosi al sito <http://gisecspa.albofornitori.net/> entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'avvenuta predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 del presente atto.

Art. 13 – Acquisizioni di beni e/o servizi all'estero

Nei casi in cui si renda necessaria l'acquisizione di beni e/o servizi all'estero, il dirigente responsabile del procedimento di spesa individua gli operatori da invitare tramite un'apposita indagine di mercato.

Art. 14 – Contestazioni

I soggetti iscritti all'albo fornitori della Società niente potranno pretendere qualora la Società non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse – durante il periodo di validità annuale dell'iscrizione – oppure dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

Art. 15 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A

tale riguardo si precisa:

- a1. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il soggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- a2. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale affidamento e conclusione del contratto, il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà licenziato con la decadenza dall'affidamento;
- a3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - a privati o enti pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Art. 17 -Pubblicità dell'albo

Il presente atto è pubblicato sulla piattaforma Albi e gare telematiche della Società <http://gisecspa.albofornitori.net/> e sul sito istituzionale www.gisecspa.it

Art. 18 –Avvertenze generali

L'inserimento nell'albo fornitori della Società non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria merceologica. Per garantire un principio di *par condicio* tra tutti gli iscritti si terrà conto delle seguenti condizioni:

- numero di volte che sono stati invitati i soggetti;
- grado di affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra numero di volte in cui il fornitore ha risposto e numero complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica);
- ranking qualitativo (bontà della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste;
- da capitolato/foglio patti e condizioni) raggiunto dai soggetti affidatari della gara;
- numero di dinieghi a partecipare alle gare indette dalla Società. Per tale motivo, al fornitore iscritto si consiglia sempre, in occasione di ciascun invito a gara, un benché minimo riscontro (anche rinuncia purché motivata).

Le disposizioni contenute nel presente atto troveranno applicazione anche nei riguardi di procedure di acquisto per via telematica, ove compatibili con le stesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

Tutte le attività previste nel presente atto si devono intendere ripetitive secondo la relativa periodicità descritta.

Il RUP per l'assolvimento di tutte le attività volte alla regolare tenuta del presente regolamento dell'albo elettronico è il Responsabile dell'Ufficio Acquisti .